



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 52 del 13-02-2018**

Oggetto:

**STIPULA CONVENZIONE CON L'"ACCADEMIA FERONIA PER LE ARTI DELLO SPETTACOLO" DI SAN SEVERINO MARCHE PER SERVIZI A CARATTERE CULTURALE ANNO 2018. ATTO D'INDIRIZZO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Meschini Giovanni	VICE-SINDACO	A
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianconi Vanna	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 2. Presenti n. 4.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Convenzione Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo.

Premesso che in data 31 dicembre 2017 è cessata la convenzione annuale con l'Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 210/2017 e che si ritiene pertanto opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione con l'Accademia, come da schema di contratto allegato al presente atto e relativo all'anno 2018 in quanto i servizi resi dalla stessa si sono dimostrati puntuali ed efficienti, offrendo piena soddisfazione nell'espletamento dei compiti ad essa affidati, compresa la cura della segreteria e dell'organizzazione dell'Orchestra Feronia Città di San Severino Marche, costituitasi nell'anno 2001, che si è esibita più volte con successo, sollevando gli uffici comunali da tali incombenze;

Visto che all'Associazione Accademia Feronia verrà erogato, a parziale sostegno delle spese di organizzazione delle attività direttamente organizzate, secondo modalità e termini di cui al sopra richiamato schema di convenzione, per l'anno 2018 l'importo di € 4.098,36 più IVA 22%;

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:



- cultura;
- turismo e spettacolo;
- sport e tempo libero,
- tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;
- compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;
- sviluppo economico attività produttive e terziario;
- assistenza e sicurezza sociale.

Considerato che:

- l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la formazione di talenti musicali attraverso l'organizzazione di corsi ad orientamento musicale e l'organizzazione di concerti, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale, come quelle previste agli Art. 2 e 3 della Convenzione;
- Considerato che l'attività dell'Accademia Feronia assume effettivo rilievo per la intera comunità cittadina in quanto presso di essa è attiva la scuola di musica in più strumenti e classi e svolge una funzione a carattere culturale di primaria importanza volta alla diffusione dell'arte musicale
- che la Convenzione prevede un concerto con l'orchestra Feronia da allestirsi con giovani e valenti musicisti, soprattutto settempedani, sia al fine di non disperdere il prezioso patrimonio di cultura musicale acquisito attraverso corsi di orientamento musicale, scuole ad indirizzo musicale, frequentazioni dell'Accademia Feronia, partecipazione ai servizi bandistici e studi di conservatorio, sia al fine di promuovere un ampliamento del repertorio che già varia dai compositori classici alla musica moderna;

Considerata la validità dell'accordo, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività sociali e culturali;

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;



Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e



viene esercitata, in via mediata, dall'Accademia Feronia, destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico all'Accademia Feronia, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombardia (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

*Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.*

*Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.*

*L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.*

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico avverrà con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

In conseguenza di quanto sopra, necessita assumere, per il corrente anno, impegno spesa di € 5.000,00 con imputazione al Capitolo 1046/08 - in regime di esercizio provvisorio - competenza



2018.

Si intende richiamato il vigente Statuto comunale che all'art. 2 - Finalità e principi comma e) prevede, tra le proprie finalità *“la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali, ambientali, storiche, architettoniche e delle tradizioni civili, culturali e religiose presenti sul territorio, attraverso strutture proprie ed associazioni ed istituzioni operanti nei vari settori”*;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Si propone quindi, sentito il parere favorevole dell'Assessorato allo Sviluppo Culturale, di deliberare quanto segue:

1. Di stipulare un rapporto convenzionale con la Associazione Accademia Feronia con sede in San Severino Marche per un anno stabilendone la durata dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
2. Di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di San Severino Marche e la Associazione Accademia Feronia nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale di essa e di determinare per l'anno 2018 il corrispettivo da erogare in € 5.000,00 (IVA 22% compresa), da liquidare alla Associazione Accademia Feronia in San Severino Marche secondo modalità e termini di cui al suddetto schema di convenzione.
3. Di autorizzare il responsabile dell'Area Amministrativa ad assumere determinazione a contrarre con la predetta Associazione.
4. Di dare atto che la spesa annua di Euro 5.000,00 (IVA 22% compresa) farà carico al Capitolo 1046/08 – in regime di esercizio provvisorio - competenza 2018, ove è prevista adeguata disponibilità.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to (Avv. Pietro Tapanelli)

\*\*\*\*\*

Ritenuto che la stessa corrisponde ai fini di questa Amministrazione che intende adottarla nel suo contenuto;

Ritenuto dover autorizzare il Responsabile d'Area a assumere determinazione a contrarre al fine di definire i rapporti da stabilire con l'Associazione Accademia Feronia ai sensi del D.Lgs. 267/2000



per le fine sopra precisate;

Atteso che il Comune è in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.20000, n. 267;

Visto che la presente spesa rientra nel limite fissato dall'art. 163, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che durante l'esercizio provvisorio possono essere effettuate spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, salvo quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di stipulare un rapporto convenzionale con la Associazione Accademia Feronia con sede in San Severino Marche per un anno stabilendone la durata dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
3. Di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di San Severino Marche e la Associazione Accademia Feronia nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale di essa e di determinare per l'anno 2018 il corrispettivo da erogare in € 5.000,00 (IVA 22% compresa), da liquidare alla Associazione Accademia Feronia in San Severino Marche secondo modalità e termini di cui al suddetto schema di convenzione.
4. Di autorizzare il responsabile dell'Area Amministrativa ad assumere determinazione a contrarre con la predetta Associazione.
5. Di dare atto che la spesa annua di Euro 5.000,00 (IVA 22% compresa) farà carico al Capitolo 1046/08 – in regime di esercizio provvisorio - competenza 2018, ove è prevista adeguata disponibilità.

\*\*\*\*\*

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL.

\*\*\*\*\*



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE E L'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA FERONIA" PER SERVIZI A CARATTERE CULTURALE. ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_.\_\_\_\_.2018), nella Residenza Municipale, tra i Signori:

TAPANELLI PIETRO, nato a Camerino (MC) il 06.09.1981 il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di San Severino Marche ( P.I. 00119580439), avente sede ai fini della presente convenzione in Piazza del Popolo, n. 45 ed all'uopo autorizzato con atto della Giunta Comunale n. ... del ....., esecutivo ed allegato al presente atto sotto la lettera "A";

GIORGIO LORENZINI, nato a San Severino Marche (MC) il 03.06.1952 e ivi residente, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente della "Accademia Feronia" (P.I e C.F. 01176700431), avente sede in San Severino Marche, Piazza del Popolo, 15;

P R E M E S S O

- Che l'Accademia Feronia, tra i propri scopi statutari, si propone di valorizzare e diffondere la cultura delle arti dello spettacolo;
- Che si è ritenuto favorevole per l'Amministrazione comunale affidare alcuni servizi a carattere culturale alla Accademia stessa sgravando il Comune dagli oneri conseguenti, come per gli anni passati;
- Che è stato preventivamente raggiunto un accordo tra le parti per il rinnovo della stipula di una apposita convenzione per l'anno 2018;
- Che è intendimento delle parti far risultare in atto formale i reciproci rapporti

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

L'Accademia Feronia si impegna nei confronti del Comune di San Severino Marche, mediante l'attività dei propri associati, a:

1. suonare periodicamente, salva l'impossibilità eventualmente sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà dell'Accademia Feronia, il pianoforte a mezza coda di proprietà comunale sito nel Teatro comunale Feronia;
2. farsi carico della segreteria e organizzazione dell'Orchestra Feronia Città di San Severino Marche – la quale deve comprendere, secondo l'auspicio dell'Amministrazione Comunale, giovani e valenti musicisti settempedani – includente i seguenti compiti:
  - a) elaborazioni progetti per finanziamenti
  - b) pianificazione concerti (strutture logistiche – preventivi – ecc.)
  - c) selezione, contatti e reperimento orchestrali
  - d) gestione finanziaria dell'Orchestra Feronia



- e) acquisto in proprio di partiture per aggiornamento repertorio
3. organizzare annualmente i seguenti spettacoli:
- a) n. 1 concerto con l'Orchestra Feronia da tenersi nel periodo natalizio in data da concordare;
  - b) n. 1 concerto cameristico o solistico da tenersi a richiesta dell'Amministrazione comunale;
  - c) n. 1 concerto, tenuto dai propri allievi a fine anno scolastico, per i ragazzi settempedani da eseguirsi in una delle scuole cittadine o altro locale idoneo.

Per i concerti di cui al punto 3 saranno a carico dell'Accademia Feronia i rimborsi spese per tutte le prove, i compensi, per tutti i componenti l'orchestra, relativi alle prestazioni professionali nelle esibizioni e la stampa, su indicazioni dell'Amministrazione comunale, dei programmi di sala. Per il concerto di fine anno scolastico si specifica che sia la programmazione che tutte le relative spese saranno a carico dell'Accademia Feronia.

#### ART. 3

Per ulteriori servizi a carattere cittadino, per esigenze di carattere straordinario, per i servizi richiesti all'Accademia Feronia a mezzo dei suoi addetti e/o allievi dal Comune di San Severino Marche, da organizzazioni o da associazioni cittadine in occasione di manifestazioni culturalmente o socialmente rilevanti, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare eventuali richieste in accordo con l'Accademia medesima.

#### ART. 4

A fronte dei sopra specificati compiti, il Comune di impegna a:

- a) concedere, in uso gratuito, alla Accademia, un locale sito al secondo piano del Teatro Comunale Feronia compresi gli arredi e le attrezzature esistenti in detto locale in quanto proprietà del Comune di San Severino Marche, quale sede della Associazione.
- b) concedere nel corso dell'anno di validità della presente convenzione in uso gratuito alla Accademia, la disponibilità del Teatro Feronia per le prove dei concerti sopra specificati, escluso il saggio finale, e per le quali è necessario anche il parziale uso dei locali complementari e funzionali al palcoscenico per deposito strumenti e attrezzature orchestrali varie di proprietà comunale.
- c) concedere l'uso dei locali siti al secondo piano del Teatro Feronia, compresa la Sala Aleandri con gli arredi e le attrezzature esistenti in detto locale, per i corsi di perfezionamento tenuti dai Docenti di Università Musicali Statali e per le lezioni previste dall'Istituto Musicale dell'Accademia Feronia, salvaguardando le necessità dell'Amministrazione comunale e dietro dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni a cose e persone. Agli arredi ed alle attrezzature provvederà direttamente l'Accademia Feronia. Negli stessi locali dovranno essere esercitate esclusivamente le attività previste negli atti costitutivo e statutario della Accademia medesima, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla gestione economica, amministrativa contabile, fiscale dell'associazione stessa. Utili ed oneri di gestione saranno rispettivamente a favore ed a carico dell'Associazione. I locali occupati dall'Accademia Feronia torneranno nella piena disponibilità del Comune di San Severino Marche per il perseguimento di propri scopi, diversi da quelli per i quali i locali medesimi sono attualmente occupati, nel qual caso l'Accademia Feronia sarà trasferita in altra idonea sede. L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla straordinaria manutenzione dei locali. All'Accademia Feronia spetta di regolare l'accesso ai locali sede



della stessa, la loro cura e la pulizia ordinaria e straordinaria, salvo per le occasioni di utilizzo degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale. Sono a carico dell'Accademia Feronia le spese relative al consumo di combustibile per riscaldamento misurato con apposito contatore letto dall'Ufficio Manutenzioni del Comune al 31 dicembre 2018. È vietato qualsiasi atto di subconcessione o di concessione a terzi per uso provvisorio dei locali di cui alla presente convenzione, salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e conseguente assunzione di responsabilità da parte del subconcessionario.

- d) L'Accademia Feronia all'atto della riconsegna dei locali e delle attrezzature, sia che questa avvenga per fine concessione, sia che avvenga per risoluzione anticipata, è tenuta a risarcire ogni eventuale danno o deficienza comunque verificatasi nell'immobile o nelle cose mobili concessi in uso, causati sia direttamente che per opera dei preposti, dipendenti ed allievi della medesima.

#### ART. 5

Il Comune corrisponderà all'Accademia Feronia un corrispettivo forfettario di Euro 4.098,36 (quattromilanovantotto/36) più IVA 22% in ragione annua. La somma sarà erogata entro il mese di dicembre 2018.

#### ART. 6

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, senza tacito rinnovo.

#### ART. 7

Il Comune potrà unilateralmente recedere dalla predetta convenzione qualora l'Accademia Feronia sia inadempiente in una qualunque delle parti della presente convenzione o qualora lo ritenga opportuno per motivi di Bilancio o nuove normative di legge, anche prima della scadenza, liquidando le prestazioni già effettuate in misura proporzionale al corrispettivo previsto.

#### ART. 8

Qualora dovessero insorgere questioni tra il Comune di San Severino Marche e l'Accademia Feronia, in ordine all'esecuzione del presente atto, queste verranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria. Il foro competente è quello di Macerata.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Per quanto non previsto nel presente articolo varranno le norme del Codice di Procedura Civile.

Le spese del lodo arbitrale verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende anche alle spese di giudizio.

#### ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'ACCADEMIA FERONIA  
IL PRESIDENTE  
(Prof. Giorgio Lorenzini)

IL COMUNE  
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA  
(Avv. Pietro Tapanelli)



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to PIERETTI CRISTINA

---

Letto confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**F.to Piermattei Rosa**

**Il Segretario Generale**  
**F.to Scuderini Venanzio**

---

Prot. N. 17949

li 16-06-18

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario  
F.to Tapanelli Pietro

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario  
Tapanelli Pietro

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16-06-18 al 30-06-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to

---

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to